

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE " SOCIETA' ITALIANA AMATORI YORKSHIRE TERRIER "

Art.1 - E' costituita , **con sede in Milano, c/o l'Enci, Viale Corsica 20 (Mi)** , la società denominata Associazione Società Italiana Amatori Yorkshire Terrier , che non ha scopo di lucro .

L'Associazione Società Italiana Amatori Yorkshire Terrier mira a svolgere ogni più efficiente azione per migliorare , incrementare e valorizzare la razza dello Yorkshire Terrier ed a potenziarne la selezione e l'allevamento.

L'Associazione Società Italiana Amatori Yorkshire Terrier avendo come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo della razza Yorkshire Terrier, si assume anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall'ENCI e si impegna a fornire i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. Ancora a tale fine l'Associazione Società Italiana Amatori Yorkshire Terrier fornisce periodicamente all'ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.

Art.2 -

Per il conseguimento dei fini di cui sopra :

a- L'Associazione Società Italiana Amatori Yorkshire Terrier assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti ;

b- L'Associazione Società Italiana Amatori Yorkshire Terrier è associata all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti le delibere e le determina, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l'indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell'ENCI.

c- L'Associazione Società Italiana Amatori Yorkshire Terrier organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l'ENCI, con le società cinofile da questo riconosciute, oppure con altri enti o società specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo l'approvazione preventiva ed il riconoscimento dell'ENCI, nel quadro e con la disciplina da questi stabilite.

d- L'Associazione presta all'ENCI piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell'Associazione ha l'onere:

- di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall'ENCI;
- di comunicare all'ENCI le variazioni all'elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall'ENCI.

Art.3 - Possono essere soci della Associazione Società Italiana Amatori Yorkshire Terrier tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso il miglioramento della razza Yorkshire Terrier e la cui domanda di associazione, presentata con le modalità previste nel presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio.

Art.4 - I soci si dividono in soci ordinari /allevatori e soci sostenitori

I soci allevatori sono titolari di un affisso riconosciuto dall'ENCI e dalla FCI .

I diritti e doveri nei confronti della Associazione od in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative sociali, versamento che potrà avvenire anche in fasi successive.

Il Consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo della cinofilia.

Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni.

Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l'Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l'Associazione ed i propri soci, e con l'uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

Art.5 - Per far parte in qualità di socio della società occorre presentare domanda scritta e firmata convalidata dalla firma di due soci presentatori ed indirizzata al presidente.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio o dall'Assemblea.

Tale domanda dovrà essere presentata al Presidente del Club e, una volta istruita la pratica e, comunque entro 30 giorni dalla ricezione ne verranno valutati i requisiti morali e di buona condotta.

Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo . il quale in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della decisione.

Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell'Associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea utile.

Le domande di ammissione a socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

Art.6 - L'assemblea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute alla società dai soci.

La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile, ed è intrasmissibile a terzi .

Art.7 - L'iscrizione a socio vale per l'annata in corso e lo vincolerà per l'anno successivo qualora non venga presentata per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

Art.8 - La qualità di socio si perde :

a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art.7 ;

b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno; **Il socio moroso dopo la delibera del Consiglio Direttivo, con la quale viene riconosciuta la morosità, qualora intenda riacquisire la qualifica di socio dovrà ripresentare domanda di ammissione.**

c) per espulsione , deliberata dall'assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio .

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti. Non si farà luogo, salvo le disposizioni per legge, a distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitali.

Art.9 - L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l'anno in corso.

ORGANI SOCIALI

Art.10 - Sono organi della società :

a - l'Assemblea dei Soci ;

b - il Consiglio Direttivo, composto da 6 Consiglieri eletti dall'assemblea e da un Consigliere nominato dall'ENCI ;
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni solari.

Il Consigliere nominato dall'ENCI rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell'ENCI. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all'ENCI circa l'andamento dell'Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI.

c - il Presidente ;

d - il Comitato Probiviri ;

e - il Collegio sindacale o dei revisori dei conti ;

f - il Comitato Tecnico ;

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 11 - L'assemblea è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.

In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta.

Le deleghe devono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio .
Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

Art.12 - L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente oppure , qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno,eleggere fra i presenti tre scrutatori,cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire,qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete,il conto dei risultati .

L'Assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti ; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione,che potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza .

Art.13 - L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno in un luogo scelto e stabilito di volta in volta dal Consiglio Direttivo , entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso.

In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del collegio sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto .

La convocazione è annunciata dal Presidente con l'invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi,che debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione .

Negli inviti debbono essere indicati la data,la località , e l'ora della prima e seconda convocazione , nonché gli argomenti all'ordine del giorno da trattare.

L'assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente,di persona o per delega,almeno la metà più uno dei soci ordinari e allevatori.

Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti .

I soci onorari possono partecipare all'assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.

Art.14 - L'assemblea ha il compito di deliberare :

- a) sul programma generale della società ;
- b) sulle elezioni delle cariche sociali ;
- c) sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico - finanziario ;
- d) sulle modifiche dello statuto ;
- e) sulla misura della quota associativa ;
- f) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale ;

Spetta inoltre all'assemblea eleggere i consiglieri,i probiviri e i sindaci effettivi e supplenti.

CONSIGLIO

Art.15 - Il Consiglio è composto da sei Consiglieri eletti dall'assemblea dei soci più un Consigliere nominato dall'ENCI .

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti ; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno e più Consiglieri,questi verranno sostituiti con delibera assembleare.

I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito.

Se venisse a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea dei soci per le nuove elezioni del Consiglio.

Art.16 - Il Consiglio ha il compito di rendere esecutive le delibere dirette a perseguire gli scopi statutari, da attuare in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea dei soci ; approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti morali e finanziari ; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocinia manifestazioni , sovrintende al lavoro degli Uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni ecc. ecc.

Art.17 - Il consiglio provvede , altresì , alla nomina del presidente e di un vicepresidente della società, di uno oppure due segretari ed eventualmente di un cassiere.

Il presidente ed il vicepresidente devono essere eletti fra i consiglieri ; segretari ed il cassiere possono anche non essere membri del consiglio ; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro .

Art.18 - Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci .

Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente , oppure, in sua assenza , dal Vicepresidente ; qualora questi ultimi mancassero , dal Consigliere più anziano d'età .

Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri.

Non sono ammesse deleghe .

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ; in caso di parità prevale il voto di chi presiede .

I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive , potranno essere dichiarati decaduti dalla carica .

IL PRESIDENTE

Art.19 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della società sia nei rapporti interni che in quelli esteriori ; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea , provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale .

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio ; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella riunione immediatamente successiva .

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente .

In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione .

Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario anche non Consigliere purché socio .

Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio , ma senza diritto di voto .

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art.20 - Il patrimonio della associazione è costituito :

- a) dai beni mobili ed immobili ;
- b) dalle somme accantonate ;
- c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo .

Le entrate della società sono costituite :

- a) dalle quote annuali versate dai soci
- b) dagli eventuali contributi concessile da enti o persone
- c) dalle attività di gestione
- d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo .

Art.21 - L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre ;

Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente coloro i quali hanno agito in nome e per conto dell'associazione , fino a quando l'assemblea dei soci non ha approvato il bilancio annuale .

Il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea dei soci va trasmesso in copia all'ENCI .

Gli utili o gli avanzi di gestione,così come i fondi,riserve di ogni specie e il capitale proprio,derivanti dall'esercizio dell'attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti che indirettamente,tra i soci,fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge .

COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI

Art.22 - La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio sindacale composto di tre Sindaci,eletti dall'Assemblea dei soci,i quali durano in carica tre anni solari e sono rieleggibili.

L'Assemblea dei soci procederà anche alla nomina di un Sindaco supplente .

I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio , alle quali debbono essere invitati.

Art.23 - Il Comitato Tecnico è composto di quattro membri ed è così costituito :

a) dal Presidente della Associazione " Società Italiana Amatori Yorkshire Terrier " ,che ne è anche il Presidente .

b) da tre membri nominati dal Consiglio della Associazione Società Italiana Amatori Yorkshire Terrier scelti tra persone particolarmente competenti nell'allevamento e nella selezione dello Yorkshire Terrier e più in generale nel campo cinotecnico.

I membri del Comitato Tecnico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Qualora durante il triennio venissero a mancare per dimissioni o per altre cause uno o più membri del Comitato Tecnico , spetta al Presidente della associazione richiederne la sostituzione al Consiglio .

In caso di dimissioni del Consiglio e di nomina di un Commissario da parte dell'ENCI anche il Comitato Tecnico s'intenderà decaduto .

Il Comitato Tecnico ha il compito di indicare al Consiglio Direttivo tutte le eventuali iniziative rivolte alla selezione dello Yorkshire Terrier , al controllo degli allevamenti,alla individuazione e all'impiego dei migliori riproduttori,alla difesa della razza e degli amatori,dall'indiscriminata produzione a scapito del tipo .

Spetta al Consiglio poi , pronunciarsi definitivamente sulle proposte avanzate dal Comitato Tecnico.

Il Comitato Tecnico si riunisce almeno due volte all'anno .

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede .

I componenti del Comitato Tecnico che non interverranno senza giustificato motivo a due riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

Art.24 –

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da due supplenti,eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci che non ricoprono già la carica di Consigliere , e durano in carica tre anni solari.

Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche.

Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio Probiviri.

Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione sarà sostituito dal membro supplente.

In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri,questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell'assemblea che provvederà alla nomina definitiva .

Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al Consiglio che le inoltra al Collegio dei Probiviri,il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltagli , dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente della società.

In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà,in via provvisoria,sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri,ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia abbiano a pronunciarsi definitivamente.

Il Consiglio procede all'attuazione del lodo emesso dai Probiviri .

I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio della società sono i seguenti :
censura, sospensione fino a un massimo di tre anni.

In casi di particolare gravità, che comportino l'espulsione di un socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea dei soci, che si pronuncerà in via definitiva.

I provvedimenti disciplinari presi dall'ENCI a carico di un proprio socio, che sia iscritto alla società, saranno adottati anche da questa.

Ogni Socio è tenuto a rispettare il Presente Statuto, lo Statuto dell'ENCI il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell'ENCI nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. E' soggetto alle decisioni dei Probiviri dell'Associazione Società Italiana Amatori Yorkshire Terrier nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell'ENCI.

La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell'ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri dell'Associazione Società Italiana Amatori Yorkshire Terrier sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI.

L'Associazione Società Italiana Amatori Yorkshire Terrier ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell'ENCI.

Art.25 - Tutte le cariche in seno alla società sono gratuite.

Art.26 - Il presente statuto, dopo l'approvazione dell'assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi modifica non può essere proposta all'Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti.

Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Le modifiche allo Statuto dell'Associazione, prima di essere presentate all'Assemblea, devono essere comunicate all'ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente stesso.

Art.27 - L'Associazione Società Italiana Amatori Yorkshire Terrier riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all'ENCI, ed in particolare il potere dell'ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell'ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.

Art.28 - SCIOGLIMENTO

La stessa Assemblea, sentito il Collegio dei revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla Legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla Legge.

Art.29 - Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di Legge ed ai principi generali di diritto.

